

INPS INPDAP ENPALS	1994	3	
	1995	17	
	1996	20	
	1997	15	3%
	TOTALE		55
MINISTERI STATALI	1994	5	
	1995	74	
	1996	41	
	1997	42	9%
	TOTALE		162
CONSORZI	1994	2	
	1995	8	
	1996	18	
	1997	14	3%
	TOTALE		42
PROVVEDITORATO STUDI	1994	1	
	1995	6	
	1996	14	
	1997	14	3%
	TOTALE		35

ENTI VARI	1994	8	
	1995	19	
	1996	33	
	1997	30	7%
		TOTALE	90

RIEPILOGO ISTANZE TRATTATE ANNO 1997

Presentate nell'anno 1997	484	e concluse	402
Riportare dall'anno 1994	0	e concluse	0
Riportate dall'anno 1995	1	e concluse	0
Riportate dall'anno 1996	36	e concluse	30
TOTALE	522	e concluse	432

con una percentuale del

82.75%

2.4 - Note relative agli Enti di riferimento

Continuano a prevalere le istanze proposte con riferimento alle Amministrazioni locali (Comuni e Province - assieme: 180 su 484 pari al 37%) e alla Regione (126 su 484 pari al 26%).

Ve n'è buon motivo!

Infatti per un verso, - nonostante si vada incrementando il numero dei Difensori civici locali (su 580 Comuni, e sette Province hanno il difensore civico n. 30 Comuni, 3 Province, 1 Comunità Montana, 1 Consorzio di Comuni; 2 Comuni sono rappresentati dal Difensore Civico regionale, 20 Comuni rappresentati dal Difensore civico Provinciale) - rimane tuttavia il fatto che è in capo alle autonomie locali che si esercita la parte prevalente delle pubbliche attività amministrative che hanno più immediato impatto con i cittadini in termini di documenti, servizi e prestazioni; per altro verso ritorna frequente il caso di interrelazione e di integrazione di competenze intorno ad una medesima azione o procedimento amministrativo tra Enti locali, Aziende sanitarie e Regioni.

Non a caso le materie su cui ricorre più frequente questo tipo di istanze sono quelle (prestazioni sociali sanitarie, programmazione e uso del territorio, autorizzazioni amministrative e urbanistiche, lavoro) che appartengono alle competenze del sistema regionale e autonomistico.

Con gli Amministratori dei Comuni, con i Dirigenti e Funzionari regionali e degli Enti Locali in prevalenza il rapporto si è svolto in un clima di collaborazione e di disponibilità: cosicché - se non sempre il confronto ha dato luogo all'accoglimento dell'istanza - tuttavia l'opera di persuasione, di mediazione concorre a far comprendere e convincere l'istante sulla plausibilità delle posizioni della Pubblica Amministrazione.

Pur non essendo stati dovunque e compiutamente adottati i regolamenti, derivati dalla legge 241 e seguenti, pur tuttavia si va diffondendo la cultura della partecipazione al procedimento, della trasparenza e l'etica della responsabilità negli operatori.

Sono convinto che a perfezionare questa linea di tendenza concorrerà altresì la recente approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione 4313 del 9 dicembre 1997 (procedimenti amministrativi regionali ai sensi della legge 241/90 e legge regionale 1/1997), di cui si auspica una più diffusa e capillare diffusione al pubblico interessato; e l'adozione di una legge regionale o di un regolamento sull'"accesso" agli atti della Regione.

2.5 - Note relative alle Amministrazioni periferiche dello Stato (art. 16, L. 127/97)

Si dà qui notizia degli interventi operati con riferimento alle Amministrazioni periferiche dello Stato.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE FINANZE Totale istanze n. 12	 ⇒ -Dipartimento Entrate ⇒ -Centro Servizi Imposte Dirette ⇒ -Servizi Demaniali ⇒ I.V.A. ⇒ -Ufficio Registro ⇒ -Direzione Compartim.le del Territorio
MINISTERO LAVORI PUBBLICI Totale istanze n. 1	⇒ Magistrato alle Acque
MINISTERO DELLA SANITA' Totale Istanze n. 3	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Totale Istanze n. 14	⇒ Provveditorato agli Studi

Segue: Tabella Amministrazioni periferiche dello Stato

MINISTERO DELL'INTERNO Totale Istanze n. 6	⇒ Prefettura ⇒ Polstrada ⇒ Questura
MINISTERO DEL TESORO Totale Istanze n. 6	⇒ Istituti Previdenziali Pensioni di Guerra ⇒ Ragioneria Provinciale dello Stato
MINISTERO DEI TRASPORTI Totale Istanze n. 3	⇒ Motorizzazione Civile
MINISTERO DELLA DIFESA Totale Istanze N. 3	⇒ Genio Militare
MINISTERO DEGLI ESTERI Totale Istanze N. 2	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Totale Istanze N. 2	
MINISTERO RISORSE AGRARIE E FORESTALI Totale Istanze n. 1	

Segue: Tabella Amministrazioni periferiche dello Stato

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Totale Istanze N. 1	⇒ Direzione Carcere S.Maria Maggiore
MINISTERO DEI BENI CULTURALI Totale Istanze n. 2	⇒ Soprintendenza Archeologica ⇒ Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici
Totale Istanze n. 1	
A.C.I. Totale Istanze n. 4	
ENTI PREVIDENZIALI Totale Istanze n. 15	⇒ I.N.P.S. ⇒ I.N.P.D.A.I. ⇒ I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L. ⇒ E.N.P.A.L.S. ⇒ ISTITUTO POSTELEGRAFONICI.

TOTALE GENERALE ISTANZE

N. 76 con una percentuale del 15,7% su 484 istanze totali.

L'opportunità di una riflessione specifica relativamente alle Amministrazioni periferiche dello Stato, è data dall'approvazione dell'art. 16 della legge 127/97 che così recita:

"ART. 16

(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome)

- 1) *A tutela dei cittadini residenti nei Comuni delle rispettive Regioni e Province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico Nazionale anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.*
- 2) *I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1".*

Come si è detto in altra parte della relazione, la norma è rilevante perchè determina l'impegno ad una legge nazionale sulla difesa civica; perchè riconosce nel Difensore Civico regionale anticipatamente l'interlocutore per la tutela dei cittadini anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, perchè in sostanza convalida l'impianto normativo e le esperienze di difesa civica regionale, perchè infine prescrive per il Difensore Civico regionale l'obbligo di riferire - per questo specifico aspetto definito dall'art. 16 - ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati..

A tal fine giova precisare: che la norma trova possibile formale applicazione dal giugno 1997; che pur tuttavia già da prima i Difensori Civici regionali accoglievano anche le istanze riferite alle Pubbliche Amministrazioni dello Stato e ne curavano l'espletamento, avvalendosi - oltre che delle relazioni di cortesia, ed elaborazioni e disponibilità dei funzionari corrispondenti - del richiamo più generale ai principi di buon andamento ed imparzialità recate dall'art. 97 della Costituzione. Infine conta precisare che, trattandosi del primo periodo di avviamento e di rodaggio di una disposizione, che non è azzardato ritenere possa trovare quanto prima una più compiuta organica e definitiva sistemazione, i criteri di specificazione delle Amministrazioni periferiche dello Stato e dell'esercizio della loro attività sono qui alquanto sommarie e provvisorie (ad esempio quanto al luogo dell'esercizio delle competenze fra centro e periferia); tantopiù che siamo in presenza di una fase di rilevanti trasformazioni degli assetti e dei ruoli e dei modi di operare di queste amministrazioni per effetto delle leggi di riforma più recenti (legge 59/1997 e 127/1997), dei decreti di attuazione dei regolamenti in fase di predisposizione e delle preannunciate riforme costituzionali sulla forma di Stato e sulle Garanzie.

I casi più numerosi e più significativi di cui ci si è occupati, hanno riguardato le questioni pensionistiche (Ministero del Tesoro, Direzione per le Pensioni di guerra e civili; Commissioni provinciali per l'invalidità civile, INPDAP, INPS; altri Istituti previdenziali), le questioni relative ai bolli-auto (ACI - Motorizzazione Civile) e alle sanzioni connesse con il Codice della strada; le questioni attinenti al Demanio dello Stato (vendita dei compendi territoriali di Brondolo, Chioggia-Venezia, Cavallino-Venezia, e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato - legge 1676 del 1970; 560/93; ecc.). Vi sarà modo più oltre di sviluppare qualche considerazione più specifica a questo riguardo, commentando una istanza di cui ci si è occupati; per intanto va annotato come - ferma restando la considerazione sulla personale disponibilità, preparazione e collaborazione dei singoli dirigenti e funzionari delle Amministrazioni - i procedimenti amministrativi incardinati presso le Amministrazioni statali spesso siano permeati e pervasi da un eccesso di formalismo, di burocratismo e di centralismo, che da un lato producono abdicazione, trasferimento ed occultamento di responsabilità; dall'altro reclamano con forza l'introduzione di nuovi criteri organizzativi fondati sul federalismo, sul decentramento, sulla semplificazione, sulla professionalità responsabile e responsabilizzata.

Con l'art. 16 legge 127/97 parallelamente al riconoscimento di funzioni e di ambiti per il Difensore Civico Regionale, si propongono anche altre esigenze: in particolare, che si provveda ad un adeguamento delle risorse, corrispondente alle nuove incombenze; e che si promuovano atteggiamenti collaborativi da parte dei Dirigenti delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

2.6 - Note relative alle materie

Sono già indicate nelle schede le materie di contenzioso più ricorrenti: sono quelle relative alle prestazioni socio-assistenziali-sanitarie (103 su 484, pari al 21,5%); quelle relative alle pianificazioni territoriali e all'uso del territorio (piani regolatori, concessioni, autorizzazioni, inquinamenti ambientali e/o acustici: 146 su 484, pari al 30%) e quelle relative all'occupazione e al rapporto di lavoro, previdenza compresa (pari al 18,5%).

Sono le prestazioni per le quali vi è una più suscettibile percezione dell'eventuale o presunta sperequazione di trattamento (urbanistica); quelle per le quali è più sensibile la percezione del bisogno o del disagio o della sofferenza (sanità); quelle per le quali talvolta l'ostacolo o il limite sta nelle disposizioni di legge o di regolamento (vedi psichiatria, sanità, costo delle prestazioni); ma quelle per le quali anche attraverso il confronto (conferenze di servizio) talvolta si riesce a trovare la via della composizione e della

mediazione virtuosa; e quelle, infine, in cui con il ragionamento pacato e approfondito anche si fa comprendere all'istante che la sua protesta è infondata, il diritto presunto o inagibile per le vie non giurisdizionali.

Ma oltre a quelle materie, ve ne sono altre cui merita fare cenno: quelle ad esempio che riguardano i rapporti di lavoro nel pubblico impiego per le quali ai sensi del sesto comma dell'art. 5 il Difensore Civico Regionale non può intervenire, salvo casi specifici e motivati; o che riguardano materie ed enti ove opera il difensore civico locale (con il quale si realizza allora un rapporto di trasferimento o di collaborazione); oppure le materie che richiamano la competenza di un altro organo di tutela, come il Pubblico Tutore dei minori, a cui talvolta (4 casi) è stata segnalata per competenza l'esigenza di un intervento.

2.7 - Note relative alla qualificazione degli istanti

Non è stato ancora perfezionato ed attivato il sistema informatizzato di gestione delle istanze, che servirà per meglio specificare la qualificazione (e la conseguente comprensione delle consistenze numerica, sociale, economica ecc.) dei richiedenti l'intervento del Difensore Civico.

Qualche indicazione approssimativa emerge dalla scheda soprariportata

Qui si vuole solo indicare che:

- la tipologia sociale prevalente è quella di persone umili, che al Difensore Civico si rivolgono o perchè non hanno mezzi economici per impostare una propria difesa e rivendicazione di tipo giurisdizionale o perchè considerano quella del Difensore civico "una ultima spiaggia";
- sono crescenti i casi di istanze (segnalate da movimenti, comitati, associazioni di tutela, singoli per conto di altri), che chiamano in causa questioni di carattere generale (sanitari e ambientali) o di categoria (consumatori, associazioni di produttori) e questioni aventi consistente rilevanza economico-finanziaria (esempio edilizia residenziale pubblica e demanio pubblico). Per questo è un valido prerequisito e un buon viatico il rapporto di dialogo e di collaborazione con associazioni di tutela, con organizzazioni di volontariato, e con associazioni che operano nel settore consumerismo.

Rimane inadeguata - e perciò la relativa consistenza rimane inespressa - l'azione svolta "d'ufficio" dal Difensore Civico. E' un'attività che avrebbe una grande importanza dal punto di vista preventivo e promozionale e che consentirebbe di segnalare agli enti competenti con tempestività i "topoi" della

“cattiva amministrazione” per avviare manovre correttive e migliorative dei servizi o della organizzazione.

Ma è un tipo di intervento che, per sviluppare sondaggi, accertamenti, indagini e verifiche, richiede disponibilità di tempo, di lavoro, risorse, professionalità che, allo stato non sono date.

Rimane tuttavia questo un obiettivo e un progetto di lavoro.

2.8 - Note relative agli esiti delle istanze

Una delle questioni più problematiche intrinsecamente connesse con le peculiari caratteristiche del Difensore Civico è quella della incerta determinazione delle sue azioni, dei poteri e delle modalità del suo intervento - soprattutto in relazione e nel rispetto di altri poteri ed istituzioni (amministrative e giurisdizionali) -; e, di conseguenza, quella della corretta valutazione della conclusione o esito dell'istanza proposta.

E' un problema per il quale da un lato lo stesso coordinamento dei difensori civici ha ricercato e tentato di definire un codice di classificazione e di comportamento più congruo e concordato (ne sono prova il volume pubblicato nel marzo 1996 contenente le relazioni dei difensori civici regionali del 1994 e la nota introduttiva predisposta dal sottoscritto, in vista di una analoga pubblicazione per le relazioni 1995 che si allega) (*allegato B7*); dall'altro si è avviato qui nel Veneto, con l'adeguamento del programma informatizzato di classificazione (già citato e in via di applicazione), un tentativo di pervenire a risultati più convincenti per precisione e congruità.

Si dà qui di seguito conto dell'impostazione che si vorrebbe adottare; ma da essa per differenza emerge evidente l'approssimazione e la genericità della cifra che viene indicata (n. 432 pratiche concluse su 522) con la dizione “pratiche concluse”.

Modulo di rilevazione degli esiti delle istanze

ESITO DELL'ISTANZA

1. pratica conclusa e istanza soddisfatta
2. pratica conclusa per quanto di competenza e istanza non definita:
 - richiesta non pertinente
 - ritiro della pratica da parte dell'istante
 - istanza in attesa di risoluzione da parte dell'amministrazione interessata

3. pratica conclusa perchè in attesa trasmessa ad altra istituzione competente
4. pratica conclusa e istanza non soddisfatta

INIZIATIVE CONSEGUENTI

- relative al piano istituzionale
- relative al piano disciplinare
- relative al piano amministrativo

In tale dizione, “pratiche concluse”, evidentemente non appaiono distinte ad esempio: quelle che sono concluse per il conseguimento di un risultato positivo e di soddisfazione; da quelle concluse per “implausibilità” o “non pertinenza” delle domande; da quelle che si concludono negativamente per indisponibilità dell’Ente a praticare la via della soluzione conciliativa, ritenendo più garantistica di responsabilità quella giurisdizionale ecc.. Un identico ragionamento e un analogo scarto si propongono a proposito delle analisi e delle azioni e delle modalità di intervento del difensore; e della rappresentazione dei comportamenti e delle risposte ricevute dagli enti interessati

Non vi è dubbio che l’effetto cumulativo delle esperienze, accompagnato dall’auspicato chiarimento legislativo, concorreranno a dare ulteriore possibilità di risoluzione a tale problema ed esigenza.

2.9 - Note relative alle istanze poste ai sensi dell’art. 17, comma 45 della legge 127/97

Vale la pena porre a premessa delle brevi riflessioni il testo del comma 45 dell’art. 17 ed una sintetica scheda riassuntiva degli interventi praticati con richiamo a tale disposizione:

“comma 45 art. 17 legge 127/97”

“qualora i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad Acta nominato dal Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato Regionale di Controllo. Il Commissario ad Acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell’incarico.”

Scheda riassuntiva:

Totale n. 40 istanze:

	⇒ n. 14 da Comuni
	⇒ n. 1 da Province
<i>di cui presentate da</i>	⇒ n. 15 da I.P.A.B.
	⇒ n. 1 da Consorzi
	⇒ n. 8 da Privati
	⇒ n. 1 da Comunità Montane
<i>di cui affrontate per competenza: n. 13</i>	⇒ n. 11 concluse
	⇒ n. 2 non concluse
<i>di cui accolte ma trasferite alla competenza di altro Organo</i>	<i>n. 19:</i>
⇒ trattate in relazione alle funzioni generali del Difensore Civico ...	n. 5
⇒ non accolte	n. 3

Già in altre parti di questa relazione ho avuto modo di esprimere al proposito qualche considerazione di ordine generale (il contesto sistematico e normativo in cui è stata collocata questa atipica funzione per il difensore civico; la contiguità di funzioni fra CO.RE.CO e Difensore Civico; e fra Difensore Civico ed altre Istituzioni preposte all'attivazione del potere sostitutivo, ecc.); e di esporre qualche rilievo e proposta in ordine alla concreta esplicazione di tali funzioni e responsabilità, considerando l'attualità del processo di revisione e di adeguamento della stessa legge regionale 19/91 sui CO.RE.CO., su cui oggi la Regione è impegnata (Capitolo 1.3.1. e *allegati B1 e B2*).

Un'ultima considerazione di carattere generale a tale riguardo può essere svolta con riferimento alle incombenze che derivano all'ufficio del Difensore Civico regionale per l'esercizio di tali funzioni; incombenze che comportano effetti di organizzazione, di professionalità e di responsabilità importanti ed ineludibili. Ciò può essere affrontato secondo due logiche e chiavi di lettura e prospettiva: o quello di ritenere organica e complessiva la competenza del Difensore Civico su tutte le procedure connesse con l'attivazione del potere sostitutivo ex comma 45 dell'art. 17 (e allora la conseguenza è che vanno fornite le adeguate risorse professionali, anche attingendo alle competenze degli uffici dei CO.RE.CO.); oppure, se si ritiene

(come si evince dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3669 del 21 ottobre 1997) che le funzioni del Difensore civico debbano essere solo quelle conclusive e residuali di nominare il Commissario ad Acta, è chiaro che poco si innova e che più ci si distanzia dal senso della legge n. 127/97.

Ma non pare sia questa l'interpretazione prevalente: nè nella dottrina che finora su questo si è espressa; nè nella impostazione pratica assunta dalle altre Regioni; nè nelle azioni promosse finora fra Enti e Uffici dei CO.RE.CO del Veneto che, ai sensi di quella norma, si sono rivolti al Difensore Civico regionale.

In effetti, l'analisi delle 40 istanze ricevute e trattate dimostra come non sia chiaro: quando ricorrono le circostanze (atto obbligatorio per legge) che danno avvio al procedimento per la nomina del Commissario ad Acta; quando ciò competa al Difensore civico o ad altri organi della Regione (CO.RE.CO, Giunta regionale, ecc.); come si attivi e si gestisca la procedura. Così è potuto accadere che fossero rivolte istanze di potere sostitutivo per indurre il Comune ad adottare determinati strumenti urbanistici, o per dar corso a nomine; domande di intervento presso IPAB per la risoluzione di quesiti statutari e per la nomina degli organi istituzionali; domande per il conseguimento di pagamento di crediti verso enti da parte di privati, da parte di enti consortili, o da parte dell'INPDAP se ancora: richieste di interventi ai sensi del comma 45 art. 17 della legge 127/97 da parte di Comuni verso altri Enti locali per dare certezza ed obbligatorietà di adempimento alla legge (legge 23/96 sull'edilizia scolastica); o richieste di interventi da parte di privati (organizzazioni sindacali) affinché il Comune adempia ad un obbligo regolamentare o contrattuale. Ma anche e soprattutto, richieste di interventi (inoltrati dai CO.RE.CO) per far rispettare l'obbligo da parte dei Comuni ad approvare i documenti contabili e di bilancio. Se da un lato tali adempimenti sono stati assunti e conclusi positivamente; per altri si è operato il trasferimento della competenza verso altri organi (Giunta regionale, o Direzione generale per gli affari sociali, ecc.); per altri ancora si è agito in ragione della funzione "persuasiva" e di mediazione del difensore civico, anzichè in ragione del potere autoritativo dato dall'art. 17 della legge 127/97; e per la verità con qualche risultato significativo, come è indicato anche dal caso relativo (rapporti fra il Comune e la Provincia di Verona) di cui si commenterà più innanzi (2.10.4).

2.10 - Qualche esemplificazione

Si descrivono qui sommariamente alcune fattispecie di intervento su istanze, che rivestono per qualche verso un carattere emblematico. Di altre (circa 30) si è avuto modo di trattare anche nel corso di una serie di trasmissioni televisive (una specie di "rubrica di servizio" periodica) promosse

da RAI 3 Regionale con l'obiettivo di fare informazione e promozione di pubblica utilità e che hanno avuto positivo riscontro.

- 1) Il titolare di una azienda olearia in provincia di Verona chiede l'intervento del difensore civico in quanto gli è stata negata, per ragioni idrauliche e di incompatibilità ambientale, la concessione edilizia indispensabile per la ristrutturazione e la ripresa dell'attività produttiva della propria azienda.

Il Difensore Civico, tenuto conto della rilevanza degli interessi occupazionali, di altri pareri favorevoli sulla materia (servizio igiene pubblica U.S.L., Commissione edilizia), interviene presso il Sindaco del Comune interessato al fine di promuovere una conferenza di servizi con i rappresentanti degli enti e uffici interessati (Genio civile, Dipartimento Urbanistica, ecc.). Tale conferenza ha luogo in data 4 febbraio 1997 con la partecipazione collaborativa di tutti gli invitati. Dopo attenta analisi della complessa vicenda, che alcuni anni prima aveva portato alla chiusura della fabbrica (una delle nove operanti nel settore in Europa) con conseguente licenziamento di 34 operai alle dirette dipendenze, la conferenza si conclude con l'impegno da parte del Dirigente del Genio civile e del Comune ad un riesame della pratica e con l'impegno da parte della ditta ad accogliere eventuali prescrizioni.

La pratica è stata seguita nell'iter successivo degli adempimenti, per assicurarsi che tutto avvenisse con tempestività e al fine di evitare preannunciati ricorsi giurisdizionali.

Alla fine del 1997 la vicenda si è conclusa con il rilascio della concessione edilizia, essendo state chiarite e superate le motivazioni che avevano prodotto il diniego precedente. Sono così stati realizzati i prerequisiti per consentire all'azienda di riprendere l'attività produttiva.

- 2) Con la legge 1676 del 1960 - peraltro per alcuni aspetti rinnovata nel 1977 (legge 513) e nel 1993 (legge 560) - sono stati realizzati alloggi di edilizia economico-popolare assegnati ai lavoratori agricoli dipendenti a riscatto con patto di cessione in proprietà agli aventi diritto.

Gli interessati (numeroso famiglie in Comune di Marcon, Concordia Sagittaria, San Michele al Tagliamento della provincia di Venezia e in Comuni delle province di Verona, Vicenza e Padova) avevano da anni, richiesto, anche attraverso il Comune di appartenenza, alle amministrazioni competenti (Ater che gestisce gli immobili, Ministero delle Finanze - Compartimento del Territorio che ne detiene la proprietà) di poter perfezionare i formali contratti di compravendita degli immobili. Ma senza esito anche per l'intreccio di complesse circostanze e vicissitudini urbanistiche, patrimoniali, giuridiche, organizzative (dimostrazione del possesso dei titoli dei richiedenti, condono per opere abusive, determinazione della proprietà dell'area, definizione dei prezzi di cessione, formazione degli elenchi regionali degli immobili da alienare, approvazione degli schemi di contratto da parte gli organi di controllo, ecc.).

Allo scopo di chiarire le competenze e di accelerare le fasi di attuazione sono stati promossi dal Difensore civico regionale alcuni "incontri di servizio" con Ater e Uffici finanziari (Demanio ed Intendenza di Finanza) con cui - acclamate le determinazioni di legge e della giurisprudenza - sono state concertate le procedure e le collaborazioni per concludere la questione.

In particolare l'Ater di Venezia si è fatta carico di svolgere le pratiche istruttorie, seguendo lo schema concertato con gli uffici finanziari. Più recentemente - ad iniziativa dell'Assessore Bozzolin e dopo l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3569 del 17 ottobre 1997 (con cui si riconferma la volontà della Regione di alienare tali alloggi e si propone una interpretazione coerente e positiva della legge da applicare) - si sono rinnovati gli incontri e gli impegni per addivenire ad una soluzione della trentennale vicenda. Ciò è stato fatto: sia perché il problema interessa molti cittadini veneti di varie province e comuni, tanto con riguardo alla legge 1676/60 per i lavoratori agricoli dipendenti quanto con riguardo alle altre leggi del 1977 e del 1993 che pure riconfermano l'intento dello Stato di alienare alloggi PEEP agli assegnatari aventi titolo; sia perché l'attuazione di tali leggi consentirebbe fra l'altro allo Stato di introitare risorse finanziarie e di dismettere la gestione di un patrimonio di cui non è in grado di curarsi e consentirebbe ai privati di disporre di un bene a cui da decenni hanno dedicato risorse e cure per la manutenzione ordinaria e straordinaria; sia perché la legge finanziaria per il 1998 art. 2 ha riconfermato la volontà dello Stato di alienare il proprio patrimonio pubblico residenziale individuando nei Comuni i soggetti titolari per l'acquisto.

Per la verità - a fronte delle molte difficoltà emerse nel corso dell'analisi e delle conferenze di servizio espletate - si è anche ipotizzato il ricorso ad una proposta di emendamento legislativo in grado di produrre certezza e chiarezza su tale intreccio inestricabile di pareri, di vincoli, di decisioni ora dirigenziali, ora amministrative, ora della giurisdizione civile e contabile.

Ma - io credo che a fronte di nuove ipotizzate azioni giudiziarie, - valga la pena di insistere ancora per una risoluzione amministrativa, condotta con diligenza, con assunzione di responsabilità professionali e dirigenziali, facendo valere il criterio della "specialità" della legge 1676/60 e della ottemperanza alla volontà reiterata del legislatore.

E' una linea di lavoro e di impegno, che merita di essere spesa per la rilevanza sociale, per la consistenza degli interessi in campo, per la vetustà delle sue origini; ma anche come segno di "chiusura" e di superamento di una pubblica amministrazione, che - tutta presa dalla autoreferenzialità dei propri procedimenti e delle proprie garanzie - non riesce a produrre gli obiettivi, ad essere "funzione" della legge e dei diritti dei cittadini.

E' il caso, del resto, di ricordare che analoghe considerazioni e vicissitudini hanno accompagnato e stanno caratterizzando la trattazione di un'altra istanza - molto rilevante per la plausibilità degli interlocutori (Stato - Comune) per l'importanza degli interessi in campo (centinaia di istanze), per la complessità delle procedure e responsabilità: - quella di

Brondolo-Chioggia e della vendita dallo Stato, al Comune e agli occupanti del relativo compendio ai sensi delle leggi (72/82, 177/92, 206/95).

- 3) Sono giunti nel corso del mese degli ultimi mesi al Difensore civico regionale numerose richieste dalle sezioni provinciali dei CO.RE.CO. di attivare le procedure per la nomina del Commissario ad Acta nei confronti di alcuni Comuni, che entro la data prescritta dalla legge non avevano ancora approvato il conto consuntivo per l'anno di riferimento.

Non essendo a quella data ancora stata approvata la citata deliberazione della Giunta regionale n. 3669/97 (con cui si confermavano le funzioni di "invito-diffida" al CO.RE.CO. , ai sensi dell'art. 17 comma 45 della legge 127/97), il Difensore civico ha avviato le procedure preliminari di "invito-diffida" a provvedere.

Per la verità, entro i termini prescritti tutti i Comuni hanno adempiuto all'obbligo, tranne uno (il Comune di Cappella Maggiore - Treviso), che per ragioni insuperabili di ordine politico, non era in grado di provvedervi e lo dichiarava espressamente. In tal caso il Difensore civico (seguendo le procedure della legge regionale 19/91) ha nominato il Commissario ad Acta, che ha nel giro di pochi giorni adempiuto all'obbligo dell'approvazione del documento contabile.

- 4) E' stato richiesto l'intervento del difensore civico ai sensi dell'art. 17 comma 45 della legge 127/97 da parte del Comune di Verona per indurre la Provincia di Verona ad ottemperare nei tempi e nei modi, alla stipula della convenzione prevista dalla legge 23/96 sull'edilizia scolastica ed in particolare per il trasferimento delle competenze relative all'edilizia scolastica media e superiore dai Comuni alla Provincia stessa.

Al riguardo ricorrevano e ostavano alla risoluzione della controversia questioni interpretative sulle responsabilità per il patrimonio da trasferire.

Il Difensore civico, dopo aver fatto presente che nella circostanza non sovvenivano le ipotesi di cui all'art. 17 comma 45, ha tuttavia dichiarato la propria disponibilità a svolgere funzioni di raccordo, di chiarimento e di mediazione.

Poichè la proposta è stata accolta, si è dato luogo ad una intensa e proficua attività (incontri, verifiche, ecc.) che ha dato luogo conclusivamente (a fine anno) alla risoluzione delle controversie e alla stipula della convenzione.

Sul procedimento di concertazione è stato coinvolto il Commissario straordinario - Direttore del Genio civile di Verona (nominato dalla Giunta regionale), onde assicurare che il piano degli investimenti avviato con la Cassa DD.PP. non risultasse pregiudicato.

- 5) Si è rivolto al Difensore civico regionale un cittadino il quale lamentava che un Comune della provincia di Treviso, - al fine di realizzare un immobile per una R.S.A., per cui il Comune aveva dopo molti anni ottenuto i finanziamenti ed approvati i progetti - esercitava un esproprio della sua